



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 34

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul femminicidio, nonché su ogni forma di  
violenza di genere**

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE  
SUD EST DONNE, DEL COMITATO MADRI UNITE CONTRO  
LA VIOLENZA ISTITUZIONALE, DELL'ASSOCIAZIONE  
ARCIDONNA NAPOLI E DELL'ASSOCIAZIONE  
FEDERICO NEL CUORE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

41<sup>a</sup> seduta: martedì 25 febbraio 2020

Presidenza della Presidente VALENTE

**I N D I C E****Audizione di rappresentanti dell'associazione Sud Est Donne, del Comitato madri unite contro la violenza istituzionale, dell'associazione Arcidonna Napoli e dell'associazione Federico nel cuore**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 9, 10 e <i>passim</i>	<i>DI MATTEO</i> . . . . .	Pag. 13, 25
LEONE (M5S) . . . . .	25	<i>DI MARTINO</i> . . . . .	17, 18
		<i>LACITIGNOLA</i> . . . . .	9
		<i>MASSARO</i> . . . . .	10
		<i>PENATI</i> . . . . .	18, 19, 20 e <i>passim</i>
		<i>RICCIARDELLI</i> . . . . .	14, 16
		<i>STIPA</i> . . . . .	12
		<i>TOMASELLA</i> . . . . .	23, 24, 25
		<i>ZACCARIA</i> . . . . .	4

**Comunicazioni della Presidente**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 26
----------------------	---------

*Intervengono la signora Angela Lacitignola, presidente dell'associazione Sud Est Donne, accompagnata dall'avvocato Filomena Zaccaria; la dottoressa Laura Massaro, presidente del Comitato madri unite contro la violenza istituzionale, accompagnata dall'avvocato Lorenzo Stipa, consulente legale del Comitato; la dottoressa Rosa Di Matteo, la dottoressa Ester Ricciardelli e la signora Veronica Di Martino, in rappresentanza di Arcidonna Napoli; la signora Antonella Penati, presidente dell'associazione Federico nel cuore, accompagnata dalla signora Sabina Tomasella.*

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico, nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che le audite e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, preciso che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti dell'associazione Sud Est Donne, del Comitato madri unite contro la violenza istituzionale, dell'associazione Arcidonna Napoli e dell'associazione Federico nel cuore**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti dell'associazione Sud Est donne, del Comitato madri unite contro la violenza istituzionale, dell'associazione Arcidonna Napoli e dell'associazione Federico nel cuore, che ringrazio per la loro presenza.

Nonostante l'audizione odierna si svolga in una condizione surreale, data la situazione generale del Paese dovuta alla diffusione dell'epidemia da coronavirus, abbiamo preferito mantenere il nostro incontro ritenendolo particolarmente prezioso anche per una serie di ragioni e valutazioni che non starò ad esporre ora.

Ci tenevo a fare questa premessa, anche per giustificare l'assenza di numerosi componenti della Commissione. Ad ogni modo, il materiale che scaturirà da questa audizione sarà comunque messo agli atti perché ci servirà per i nostri lavori.

La nostra Commissione d'inchiesta sta conducendo un'importante indagine sull'intera partita della vittimizzazione secondaria che colpisce le donne che subiscono violenza. Ovviamente, essendo la nostra una Commissione d'inchiesta sulla violenza di genere e sul femminicidio, è sotto questo profilo che affrontiamo oggi il tema della vittimizzazione secondaria, sebbene al centro di tale argomento sarebbe giusto porre i bambini. Pensiamo infatti che i bambini vengano molto spesso utilizzati anche per esercitare una seconda violenza nei confronti delle donne, soprattutto nell'ambito delle cause civili di separazione. Infatti, il rifiuto del minore di vedere il padre o la mancanza da parte della madre di una reazione adeguata (ritenuta tale secondo il comune sentire) a qualsiasi forma di violenza sono elementi che vengono utilizzati per mettere in discussione la responsabilità genitoriale della donna che, non avendo saputo difendere sé stessa, potrebbe essere considerata incapace di difendere anche gli stessi figli.

Come Commissione abbiamo scelto d'indagare questo fenomeno anche attraverso una serie di rilevazioni registrate attraverso i questionari inviati ai tribunali dei minori e ai tribunali civili, nonché alle procure, anche in virtù del necessario raccordo che ormai deve esserci tra procura e rito civile grazie al codice rosso varato con la legge n. 69 del 2019.

Abbiamo così voluto raccogliere il contributo prezioso di chi si occupa del fenomeno, anche se lo fa con un approccio attento soprattutto ai minori, aspetto che rileva comunque ai fini della nostra indagine; vogliamo infatti capire quanto e come oggi si riescano a costruire tesi a nostro avviso discutibili attraverso l'uso strumentale del tema della bigenitorialità, un principio giusto ma esercitato, letto, interpretato e fatto vivere molto spesso in maniera errata perché applicato più nell'interesse dei genitori piuttosto che di quello dei minori.

Ora però, per arrivare a una conclusione, abbiamo la necessità di portare a supporto delle nostre tesi del materiale che sarà fornito non solo dai tanti questionari inviati a svariati soggetti ma anche da questa indagine specifica, dai suoi risultati e dal vostro contributo in questa audizione; a tutto ciò si aggiunge anche la richiesta di accesso agli atti che abbiamo avanzato in diverse circostanze.

Lascio ora la parola alle rappresentanti dell'associazione Sud Est Donne.

*ZACCARIA.* Signora Presidente, intervengo prima di Angela Lacitignola, presidente della nostra associazione, perché, in qualità di avvocato del centro antiviolenza Rompiamo il silenzio, mi occupo di tutela delle donne vittime di violenza di genere nel settore sia civile sia penale e, conseguentemente, dei minori esposti a violenza assistita.

All'interno del sistema civilistico si rinvengono criticità semplici e nello stesso tempo agghiaccianti: in primo luogo, l'assenza di un raccordo reale tra la giurisdizione penale e quella civile, spesso rimesso alla buona volontà delle avvocate e degli avvocati che nei ricorsi per separazione o filiazione riescono a intersecare i procedimenti penali mediante l'allegazione di documentazione attestante o la querela o l'applicazione di una misura cautelare o un decreto di rinvio a giudizio.

Si risente fortemente anche della mancanza di un raccordo tra le competenze funzionali del tribunale dei minori e quelle del tribunale ordinario che spesso operano in maniera parallela e a volte dicotomica. Spesso, allorché la donna provvede a denunciare il reato, si assiste alla nomina di curatori speciali all'interno del tribunale dei minori e, facendo seguito alla querela, si apre un fascicolo di volontaria giurisdizione *ex officio*. Questo determina una forte limitazione dell'autodeterminazione della genitorialità della donna, con conseguenze rilevanti anche in sede di tribunale ordinario.

Cosa manca all'interno della sezione civile? In primo luogo, per quanto riguarda la nostra esperienza in seno al dipartimento Bari-Taranto, è stata data attuazione, con fatica ma anche con grande coraggio, alla delibera del Consiglio superiore della magistratura del maggio 2018 in base alla quale nelle procure sono stati depositati i timbri dei procuratori specializzati che si occupano di violenza di genere. In tali ambiti si rispettano in linea di massima anche i tempi di un procedimento dibattimentale che non superano i sette, otto mesi in sede di collegio e i due anni in sede di giudice monocratico; presso quest'ultimo si avverte anche la necessità della nomina di un pubblico ministero togato (quindi lo stesso che svolge l'indagine) e, soprattutto, dell'avvio di un protocollo interno tra procura, dipartimento e tribunale ordinario.

Il tribunale civile pare non avere contezza di quello che avviene nell'ambito del processo penale; se ne ha da un punto di vista documentale, non acquisisce il dato come *thema decidendum* e come linea di applicazione degli strumenti, tutti legittimi, previsti all'interno del nostro codice di procedura civile.

Manca sostanzialmente l'approccio di genere: è come se il disegno di legge Pillon, pur non essendo diventato legge, fosse entrato nelle maglie del sistema giudiziario civile, pervadendolo e sdoganando anche quelle che potevano essere delle mere valutazioni iniziali da parte di colleghi che seguivano i soggetti che avevano agito violenza, quasi che ne fossero legittimati e autorizzati. Faccio un esempio pratico: succede spesso che nell'udienza presidenziale la donna venga accolta dal giudice insieme alla sua avvocatessa o al suo avvocato e racconti gli episodi di violenza subiti, allegando eventualmente la denuncia, ma in assenza di un provvedimento di misura cautelare o ablativo della responsabilità genitoriale a carico del maltrattante. Sembra che in quella circostanza l'esigenza della donna venga accolta e che il giudice quasi comprenda che si parla di violenza e non di conflitto. La cosa strana è che quando poi viene fatto entrare il compagno o il marito – a volte è capitato che l'uomo sia stato con-

dotto anche in manette e accompagnato dai Carabinieri – viene raccontata un'altra versione rispetto alla quale il giudice civile si pone in una posizione di oggettiva terzietà ma, al tempo stesso, di soggettiva incapacità di leggere la distinzione tra conflitto e violenza, con conseguente affido dei minori ai servizi sociali.

Quindi, capita che quando la donna formula richieste di affido esclusivo o superesclusivo o all'interno del ricorso presenta anche il ricorso *de potestate* che, con la *vis attractiva*, è previsto innanzi al tribunale ordinario, il tribunale civile demanda l'affido ai servizi sociali – come accade nella maggior parte dei casi – chiedendo a questi di svolgere un'indagine sociale, cosa che si pone in stretto contrasto con i principi della Convenzione di Istanbul in materia di tutela dei minori e delle donne.

Emerge con difficoltà – ma, nello stesso tempo, con chiarezza – la presenza di due problematiche, e dalla parte dei giudici e dalla parte degli avvocati e delle avvocate che seguono queste donne. Per quanto riguarda il giudice, sappiamo bene che nel diritto civile e nella procedura civile esiste un rapporto tra chiesto e pronunciato, e il chiesto riguarda la domanda giudiziale che l'avvocato o l'avvocata propone all'interno di un'azione di separazione o di filiazione; questa domanda, almeno nel nostro caso, è composta da un *petitum* e da una *causa petendi* ben determinata, ovvero il riferimento *in factum* agli agiti violenti o a tutte le procedure di carattere penale poste in essere, e il riferimento in diritto alle linee guida CI-SMAI (il Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia) in tema di violenza assistita e, conseguentemente, alla normativa della Convenzione di Istanbul e all'applicazione giurisprudenziale recentissima che ha perfino considerato la genitorialità non un diritto ma un *munus*. Questo serve anche ai fini di un eventuale ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché porre subito in modo molto chiaro e preciso il *thema decidendum* impone da un punto di vista oggettivo al giudice civile di assumere decisioni: qualora non vengano assunte, i suoi comportamenti sono violativi di legge e anche dei principi e dei protocolli della Convenzione di Istanbul.

In quella circostanza, se la violenza è conclamata e quindi è stato prodotto un certificato medico ben rilevante e magari il soggetto è destinatario della misura cautelare, il giudice civile è «costretto», suo malgrado, ad assumere una decisione, anche se non sempre questo avviene.

Il problema si pone in caso di violenza psicologica, quella che io individuo come zona grigia sulla linea di demarcazione tra l'alta conflittualità e la violenza e che noi persone formate in materia cogliamo molto bene ma che all'esterno può invece apparire come una sorta di stato schizofrenico della donna: l'uomo si presenta molto calmo e tranquillo, mentre la donna si trova in uno stato di grande agitazione. Questa situazione porta il giudice a pensare, proprio per cultura, che la donna stia esercitando in quel momento una forte strumentalizzazione. Ovviamente questo tipo di valutazione non viene mai fatta quando è invece l'uomo che, in modo strumentale, denuncia la donna: sappiamo bene che le querele a carico delle donne per violazione dell'articolo 388 del codice penale sono

decine e decine e tutte vengono vagliate con molta attenzione dal giudice civile, tanto da porre sullo stesso piano, in termini di responsabilità, sia la vittima che il soggetto agente.

È poi importante che anche negli atti civili si parli di «vittima», perché proprio dal punto di vista etimologico il termine impone al giudice una riflessione. Conseguentemente, con riferimento alla relazione con i minori, il concetto di bigenitorialità apre un varco e una voragine nei quali i bambini vengono risucchiati. Spesso accade che, nell'ambito di un divieto di avvicinamento alla donna e ai suoi prossimi congiunti, tra questi non vengano compresi i figli, perché l'uomo è comunque il loro padre, e questo in ulteriore violazione della Convenzione. L'alternativa sarebbe quella dello spazio neutro o dello spazio protetto, ma anche in quella circostanza l'indicazione fornita dal giudice civile rispetto alla *mission* dei soggetti istituzionali preposti ad effettuare la verifica diventa fortemente limitativa perché si svolge una mera indagine sociale oppure si procede ad una osservazione del padre nell'ambito della relazione con i figli nello spazio protetto o neutro. Ovviamente queste sono persone dalla grande capacità di delinquere e dalla grande capacità manipolativa: non si tratta di normali delinquenti che sfoderano la pistola, ma di soggetti che, all'interno di quello spazio, riescono a dare un'immagine di sé estremamente positiva e quindi a rendere la situazione fortemente negativa a carico della donna. Tutto questo, ovviamente, comporta delle conseguenze sul sistema dell'affido in cui si sviluppano situazioni dicotomiche rispetto ai fatti realmente indicati in querela.

A volte il giudice civile si fa aiutare dall'ausiliario e dalle consulenze tecniche d'ufficio. La relazione che ho inviato alla Commissione contiene anche una proposta di modifica dei quesiti che vengono sottoposti in base ai protocolli; infatti, il *team* della sezione famiglia civile individua nelle consulenze tecniche d'ufficio dei quesiti che sono uguali per tutti i casi, sia di conflitto che di violenza. Ovviamente l'approccio sistemico-relazionale dei consulenti e la valutazione di assunzione di responsabilità sullo stesso piano impongono una valutazione anche della capacità genitoriale della donna che è stata vittima di violenza, ma sappiamo bene che la capacità genitoriale della donna è fortemente intaccata e che in quella sede non è possibile svolgere un'indagine se prima non si allontana la donna dal sistema di violenza di cui è vittima ad opera prima del compagno o del marito e poi dell'istituzione.

Voglio portare all'attenzione della Commissione un caso emblematico che dimostra come il tripudio della violazione costante della Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro Paese e quindi recepita nel nostro ordinamento, diventa istituzionalizzato. Nella CTU relativa al caso in questione si legge che la donna si sente maltrattata. Faccio presente che i procedimenti penali a carico del marito erano tre, uno per maltrattamento, uno per *stalking* e uno per *stalking* giudiziario. La donna era stata denunciata 14 volte in base all'articolo 388 del codice penale e insieme a lei erano stati denunciati anche la madre e il fratello. Peraltro, in queste situazioni si creano anche delle dinamiche dei gruppi familistici che arditamente

mente associa alla mafia, proprio perché l'approccio che in queste circostanze emerge è proprio di mafiosità; permettetemi di utilizzare un termine forte, ma si tratta proprio di un fatto culturale, legato al gruppo familiare di appartenenza, con lo spostamento dell'intero gruppo da una posizione all'altra. Chi vive nelle aule di tribunale avverte fortemente questa dinamica che non è scritta né indicata in nessun atto giuridico ma che mi permetto di riportare in questa sede perché è una delle sofferenze maggiori che le operatrici del diritto vivono nel momento in cui assumono la difesa tecnica delle donne vittime di violenza.

Nel caso in questione la donna era sposata, madre di un bambino di tre anni, costretta ad allontanarsi da casa dopo la nascita del piccolo e sottoposta a sporadici casi di violenza fisica, caratterizzati soprattutto da sputi e lanci di oggetti, ma corredata da una forte violenza psicologica. L'uomo era un operatore del diritto che aveva quindi a disposizione forti strumenti per una certa applicazione della normativa e che è stato così in grado di manipolare anche atti processuali strategici: non posso spiegare i dettagli per questioni di riservatezza, ma questi sono stati tali da portare poi la donna ad essere considerata, nel processo civile, alla pari dell'uomo. In questo modo il giudice ha deciso addirittura di aumentare la frequenza degli incontri, anche quando è stato innestato un procedimento ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile in presenza dell'avvio di procedimenti penali di particolare rilevanza a carico del marito. Era stata infatti richiesta la sospensione degli incontri ai sensi dell'articolo 709-ter perché il minore aveva di fronte al padre reazioni particolarmente significative: non voleva vederlo, aveva episodi notturni e manifestava stati d'ansia. Persino l'unità territoriale di riabilitazione (UTR) aveva chiesto una presa in carico psicologica del minore, ma visto il rifiuto da parte del padre e a fronte della richiesta di sospensione degli incontri tra padre e figlio avanzata dalla madre ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, il giudice li ha aumentati portandoli da due a tre a settimana in quanto doveva essere garantita la bigenitorialità. Nell'ordinanza si legge che, poiché il bambino non incontrava il padre perché in sua presenza stava male, era necessario aumentare questa esposizione in modo da abituarlo a vederlo; d'altronde, il padre è sempre il padre e comunque anche la madre era stata denunciata per molti reati e, quindi, era evidente l'altissima conflittualità. In sede di CTU la consulente ha confermato questa linea ed ha inviato entrambi ad un sostegno alla genitorialità, in modo congiunto, affinché potessero elaborare il lutto della separazione, soprattutto la donna, la quale, però, aveva scelto di separarsi perché era vittima di violenza.

Concludo auspicando che il Consiglio nazionale forense assuma una posizione ben chiara sulla specializzazione degli avvocati: un albo specializzato degli avvocati che intendono occuparsi di questo settore e un decalogo comportamentale sono impellenti e sono la *conditio sine qua non* per ridurre anche la violenza istituzionale. Allo stesso modo dovrebbe essere istituito un albo specifico anche per i CTU che devono dichiarare a quale protocollo aderiscono. Conseguentemente, andrebbe costituito anche



un tribunale della famiglia che superi le diversità funzionali all'interno del sistema giudiziario.

PRESIDENTE. Do ora la parola alla signora Angela Lacitignola.

LACITIGNOLA. L'Associazione Sud Est Donne, di cui sono presidente, gestisce diversi centri antiviolenza nelle province di Taranto e Bari.

Le questioni che ha evidenziato la dottoressa Zaccaria si ripercuotono ovviamente su tutti i percorsi psicologici delle donne ed è come se, una volta uscite dalle aule del tribunale, tornassero in una situazione piena di violenza, a subire nuovi danni e ad affrontare vecchi *file* che si riaprono.

La Regione Puglia ha emanato delle normative all'avanguardia anche in ordine alla *governance* dei tavoli interistituzionali nei quali puntualmente i tribunali sono assenti, dato che vorrei sottolineare. Il linguaggio condiviso, i servizi in favore delle donne, i centri antiviolenza, le case rifugio sono tutti elementi che nelle aule di tribunale sono considerati un discredito per le donne e si trasformano così in ulteriori prigioni. Abbiamo capito che se la donna viene seguita dal centro antiviolenza si ritiene che le sue affermazioni siano pronunciate strumentalmente per un certo fine, oppure, se la donna è inserita in una casa rifugio, si pensa che i provvedimenti a sua tutela non siano poi così utili; a volte i provvedimenti adottati tendono addirittura ad allungare il tempo di permanenza nella casa rifugio e questo porta le donne ad essere ancora vittimizzate e a peggiorare il proprio stato. Io perlomeno mi riferisco alle case rifugio che abbiamo in Puglia e sulle quali la Regione sta operando un controllo più stringente. Il problema però non è solo quello dei controlli: è proprio l'istituzione casa rifugio che non è giusta per le donne. La prima azione deve essere quella di allontanare l'uomo dal domicilio e non la donna che, invece, costretta ad abbandonare la propria casa, subisce, insieme ai suoi figli, un'ulteriore vittimizzazione.

A causa poi dei pregiudizi che pervadono le aule di tribunale, comprese quelle del tribunale dei minori, la donna rimane sei mesi in casa rifugio, e poi altri sei mesi, se non un anno, nelle comunità madre-bambino, perché su di lei grava il pregiudizio sulle sue capacità genitoriali che non vengono mai viste come capacità danneggiate dalla violenza. Di per sé, dunque, la donna non è capace di prendersi cura dei propri figli.

Anche nelle Regioni come la nostra, dove le linee guida sulla gestione degli spazi protetti per i minori sono puntuali, se manca una formazione concreta di tutte le assistenti sociali che operano all'interno dei vari consultori dei Comuni, quegli spazi si trasformano in luoghi in cui le donne sono costrette ad incontrare l'uomo da cui si sono allontanate.

Auspichiamo quindi un coordinamento anche tra ordine degli assistenti sociali, ordine degli psicologi e organi giuridici: non è possibile, infatti, che l'assistente sociale che scrive una relazione puntuale sulle situazioni di violenza vissute dalla donna venga poi denunciata in sede di com-

missione disciplinare perché incolpata di essersi posta dalla parte della donna senza avere rispettato il principio di neutralità.

PRESIDENTE. Do la parola alla dottoressa Laura Massaro.

MASSARO. Signora Presidente, sono qui in rappresentanza del neonato Comitato madri unite contro la violenza istituzionale per denunciare essenzialmente quello che in gran parte abbiamo già sentito.

Attraverso il nostro sito Internet abbiamo messo a disposizione un questionario al quale le donne hanno risposto in forma anonima e nel quale hanno anche specificato la Regione di provenienza, la loro situazione giudiziaria – se il procedimento fosse cioè in sede di tribunale civile ordinario o in sede di tribunale minorile – e le forme di cosiddetta violenza istituzionale che si trovano a subire nell'ambito di questi procedimenti.

Esaminando i 220 questionari compilati ci ha veramente lasciato basite il fatto che purtroppo le risposte sono sempre le stesse, sebbene situazioni familiari, età dei figli, Regioni di provenienza, tribunali, giudici e CTU siano tutti diversi. Ciò significa che probabilmente da qualche anno è attivo un sistema molto strutturato per il quale le donne che arrivano in tribunale subiscono una vittimizzazione secondaria molto pesante.

Ho voluto riassumere le principali tematiche emerse dai questionari in dieci punti.

Attraverso una distorta applicazione della legge sull'affido condiviso (che non è contestabile di per sé ma di essa contestiamo le modalità di applicazione) il concetto di bigenitorialità così inteso astrattamente sta diventando praticamente una scure che si abbatte su donne e bambini. Questo accade anche a prescindere dalle situazioni di violenza. Stiamo infatti riscontrando anche nelle separazioni consensuali che a un certo punto, strada facendo, la situazione degenera perché gli uomini comprendono che i figli possono essere un'arma di ricatto, uno strumento, un modo per tornare a sottomettere la donna, la madre dei loro figli.

Abbiamo quindi riscontrato che a seguito delle consulenze tecniche d'ufficio è quasi sistematico l'allontanamento dei bambini dalle madri che vengono ritenute sempre inadeguate, alienanti, ostative e non collaborative.

Abbiamo poi registrato un altissimo numero di archiviazioni delle denunce; questo comporta una sorta di *boomerang* per quelle donne che nelle situazioni di violenza trovano il grande coraggio di denunciare. Invece, accade spesso che la denuncia si ritorca contro di loro perché l'archiviazione viene poi strumentalizzata dalla parte avversaria rischiando così controquerelle per diffamazione o calunnia; spesso, come già ricordato, veniamo anche denunciate per elusione dolosa di un provvedimento del giudice in materia di affido dei minori, di cui all'articolo 388 del codice penale.

Tutto questo comporta l'inizio di un percorso processuale infinito, soprattutto nei tribunali minorili dove le tempistiche non sono ben definite e

i provvedimenti spesso sono provvisori restando tali per anni. Anche se recentemente contro tali provvedimenti provvisori si è potuto fare ricorso, questa comunque non è la norma: abbiamo casi (alcuni purtroppo tristemente famosi) in cui le donne si ritrovano provvedimenti provvisori da dieci anni e da dieci anni non vedono i propri figli.

Ci teniamo inoltre a sottoporre all'attenzione della Commissione il fatto che ancora si utilizza il costrutto dell'alienazione parentale, sebbene sia stato condannato plurime volte e sebbene siano anni che ci si esprime contro di esso. Nonostante non sia stata accolta la proposta di inserire tale disturbo nell'ICD-11, cioè l'ultima classificazione internazionale delle malattie, purtroppo le consulenze tecniche d'ufficio sono praticamente tutte volte ad individuarlo e questo, naturalmente, comporta un vizio già a monte della consulenza tecnica.

In buona sostanza, in questi procedimenti l'uomo scompare completamente dalla scena, mentre la donna, sia che abbia con sé i figli, sia che questi le siano stati sottratti per essere collocati presso strutture o presso l'altro genitore, viene costantemente sottoposta a quella che noi abbiamo definito la nuova Santa inquisizione: praticamente viene scandagliato ogni angolo della personalità della donna, del suo comportamento e del suo stile di vita (le abitazioni, le frequentazioni), mentre sull'altro versante c'è una totale superficialità, quando non un'assenza completa, di verifiche.

Faccio presente che ormai la definizione «alienazione parentale» viene fatta furbescamente scomparire dalle relazioni tecniche, per lasciare spazio a sinonimi o concetti affini (madre assorbente, ostativa, distanziante, ostacolante, simbiotica e chi più ne ha più ne metta). Di conseguenza, molto spesso nelle CTU i bambini vengono ritenuti alienati, manipolati, condizionati dalle madri anche quando esprimono il loro disagio, il loro rifiuto e la loro paura nei confronti del padre; di conseguenza, vengono allontanati dalla madre con la quale hanno serenamente e tranquillamente vissuto fino a quel momento. Inoltre, vengono sottoposti in maniera forzata anche a percorsi psicologici che non servono ad altro se non a costringerli al riavvicinamento ad una figura da loro fortemente temuta.

La problematica che tutte noi stiamo riscontrando è proprio questa: per andare incontro all'applicazione di un dettame della legge n. 54 del 2006, in realtà si arriva per assurdo a una non applicazione del principio della bigenitorialità, perché di fatto viene eseguita quella che noi (che non siamo delle professioniste ma che viviamo tutto questo sulla nostra pelle) definiamo una vera e propria «madrectomia». A quel punto della bigenitorialità non si interessa più nessuno, ma le madri entrano in un *tunnel* senza fine.

Accade poi spesso che purtroppo i bambini, per paura o per l'esigenza di adeguarsi alla loro nuova condizione di vita, quindi per una sorta di spirito di sopravvivenza, si adattano all'ambiente dell'altro genitore, sebbene questo sia violento, inadeguato o anaffettivo (ce n'è un po' per tutte le categorie), e iniziano a rifiutare la madre.

Ad ogni modo, in merito a questa tematica specifica ci permettiamo con molta umiltà di lasciare all'attenzione della Commissione la nostra re-

lazione alla quale abbiamo anche allegato due pareri tecnici di una psicoterapeuta e di uno psichiatra relativi all'importanza del legame materno, che oggi purtroppo è gravemente posto sotto attacco, e al cosiddetto rifiuto immotivato: sul presupposto che i bambini siano stati manipolati, le difficoltà di relazione con i padri da loro espresse vengono ritenute prive di motivazioni concrete.

Un'altra gravissima problematica è data dal rapporto che ci troviamo a dover affrontare come madri con i servizi sociali a cui i nostri bambini vengono ormai affidati di *default*. Essendo enti istituzionali, i servizi sociali dovrebbero eseguire una valutazione e un monitoraggio dell'ambiente familiare, ma anche in questo caso il tema della conflittualità purtroppo permea ogni relazione e ogni colloquio e la difesa della donna, a fronte di un attacco plurimo che le viene mosso, viene scambiata per un conflitto alla pari in cui i due soggetti sono sullo stesso piano.

Non so se si vuole pretendere la totale sottomissione nei confronti di un attacco, anche di quello proveniente dai soggetti preposti al controllo. Laddove la donna decida di non sottostare né alle angherie dell'*ex partner* né tantomeno alle angherie dei soggetti istituzionali preposti dai tribunali alle verifiche viene considerata una sorta di invasata arrabbiata con il mondo intero; da quel momento, quel marchio diffamatorio non viene più tolto e – voglio ribadirlo – si rischia così che i processi si concludano quando i figli arrivano alla maggiore età. Sento di poterlo dire a nome di tutte le donne che ci hanno contattato: noi ormai preghiamo che i diciotto anni dei nostri figli arrivino il prima possibile, ma questo desiderio contiene in sé un gravissimo danno sia per noi che per loro.

Lascio ora la parola all'avvocato Lorenzo Stipa, consulente legale del nostro comitato.

*STIPA.* Signora Presidente, riprendo quanto rilevato dal Grevio nell'ultimo rapporto sull'Italia da cui risulta un quadro abbastanza chiaro.

Sono diverse le criticità che si registrano nel momento in cui una donna affronta procedimenti di separazione, divorzio o affidamento del minore, in caso di assenza di rapporto di coniugio. Innanzitutto, manca una valutazione dei suoi vissuti nel momento in cui ci sono agiti del *partner* di rilievo penalistico, ovvero – come ha detto anche la collega che mi ha preceduto – non c'è comunicazione tra il giudice penale e il giudice civile; si verificano situazioni in cui, a fronte di referti di pronto soccorso che non vengono valutati dall'autorità civile, in attesa che venga effettuata l'indagine penale, manca uno strumento di urgenza che possa intervenire in situazioni di violenza a tutela della donna.

Altra criticità è rappresentata sicuramente dalle CTU. Le consulenze tecniche d'ufficio psicologiche purtroppo oggi sono uno strumento di coercizione perché, quando una donna denuncia la violenza subita o la violenza subita dal proprio figlio o la violenza assistita, questi agiti da parte degli uomini vengono fatti passare sostanzialmente come false violenze o falsi racconti e questo viene fatto utilizzando proprio il costrutto dell'alienazione parentale che purtroppo, pur non avendo un fondamento

scientifico, viene comunque usato dalla maggior parte dei consulenti tecnici. Questo costruito a volte viene utilizzato per addossare alla donna anche una carenza della capacità genitoriale. Quindi, da queste CTU scaturiscono purtroppo, nel 90 per cento dei casi, provvedimenti limitativi o addirittura ablatori della responsabilità genitoriale.

Ulteriore criticità è quella riguardante i servizi sociali che, da ausiliari del giudice, diventano a volte bracci armati degli *ex partner*. Infatti, poiché nella relazione di consulenza non c'è un contraddittorio, quello che viene relazionato viene purtroppo utilizzato, anche se falso, come elemento di prova e a quel punto passano anni prima che venga svolta un'indagine su un'eventuale falsa dichiarazione dell'assistente sociale. Nel frattempo, ripeto, la relazione dei servizi sociali viene utilizzata dal giudice come elemento di prova.

Rileviamo poi ancora un'altra criticità, quella rappresentata, purtroppo, dai conflitti d'interessi (molto diffusi) che coinvolgono i CTU che diagnosticano l'evidenza che o la donna o il bambino debbano seguire percorsi psicoterapeutici. Nella grandissima maggioranza dei casi i CTU individuano centri vicini alle loro associazioni, mentre a volte, in modo spudorato, indicano direttamente queste ultime. Ho assistito a conflitti d'interesse in cui i giudici hanno nominato come consulenti tecnici d'ufficio i membri delle associazioni da loro frequentate e dove questi tenevano corsi sull'alienazione parentale in cui venivano esposti casi reali che avevano seguito come consulenti, in forte violazione della *privacy*; parliamo di giudici togati e non solo onorari.

C'è quindi una forte commistione tra pubblico e privato. La mancanza di una carriera specifica del CTU, come potrebbe essere quella del magistrato, e il fatto che questi consulenti operino sia come liberi professionisti sia come incaricati di pubblico servizio, creano, quando queste figure redigono le consulenze tecniche, la maggior parte dei problemi che ci troviamo a fronteggiare nei procedimenti giudiziari di affidamento.

PRESIDENTE. Do ora la parola alle rappresentanti di Arcidonna Napoli.

*DI MATTEO.* Signora Presidente, mi ritrovo interamente in tutte le istanze qui presentate, tant'è che nelle nostre schede abbiamo aggiunto un'ulteriore voce: la violenza istituzionale.

Arcidonna Napoli accoglie le donne vittime di violenza e abbiamo constatato che dal 2006 ad oggi il loro numero è stato sempre crescente. Anche per questo abbiamo aggiunto questo nuovo elemento alle varie fattispecie che ci troviamo ad affrontare.

La violenza istituzionale, a nostro avviso, rappresenta l'annullamento dell'operato dei centri antiviolenza e dello sforzo immane che la donna compie per proseguire nel suo cammino di fuoriuscita dalla situazione di violenza.

Abbiamo così pensato di dare un taglio pratico al nostro intervento, dal momento che tutto ciò che è stato già detto è assai noto. Lascio dun-

que la parola alla dottoressa Ricciardelli che ha esaminato la CTU relativa al caso della signora Veronica Di Martino, dalla cui viva voce ascolteremo più avanti l'accaduto.

*RICCIARDELLI.* Signora Presidente, in questo mio intervento cercherò di esporre in breve tempo il maggior numero di elementi.

È stato già ricordato come le operatrici che si occupano di contrasto alla violenza di genere sappiano bene che in un procedimento giudiziario il rischio maggiore che si presenta è quello della vittimizzazione secondaria che aumenta in misura esponenziale per quelle madri che in fase di separazione dal compagno e di affidamento dei figli si trovano ad essere poste dai tribunali civili sullo stesso piano dei loro *ex partner* autori delle violenze.

Abbiamo la prova che la vittimizzazione secondaria può essere esercitata anche dalle istituzioni giudiziarie, il più delle volte proprio attraverso gli interventi consulenziali richiesti dal giudice che non distinguono la conflittualità dalle storie di violenza.

Questo comporta la necessità di affrontare anche il problema della formazione degli operatori che effettuano le consulenze tecniche d'ufficio: se questi avessero una competenza specifica in merito alla violenza di genere saprebbero che la violenza domestica comprende sempre anche la violenza assistita dai minori e che nella fase successiva alla separazione tale violenza non si arresta ma, anzi, aumenta, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, e coinvolge anche i figli che divengono oggetto di strumentalizzazione.

Secondo i dati CISMAI, la violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento più diffusa nel nostro Paese e sulla salute dei minori ha esiti pari a quelli di un maltrattamento diretto (vedremo poi come questo si stia concretizzando nel caso dei figli minori della signora Di Martino). I bambini che ne sono oggetto possono quindi mostrare disturbi psicologici e comportamentali uguali a quelli presenti nelle vittime di violenza diretta.

Questa è la cornice entro cui si colloca la storia della signora Di Martino che è passata dall'essere vittima di violenza di genere ad opera dell'ex coniuge ad essere vittima di violenza istituzionale attraverso una consulenza tecnica la cui perizia è stata infarcita fin dalle prime battute dal pregiudizio nei confronti di una madre considerata non collaborativa che trasferisce ai figli i propri contenuti di rifiuto e di rigetto nei confronti dell'ex *partner*.

Tutta la perizia, ripeto, è infarcita di questi elementi sin dalle prime battute. Infatti, già a partire dalle prime fasi il consulente premette che i soggetti in fase di sviluppo debbano vivere il meno possibile esperienze traumatiche, ma è proprio al traumatismo che porta la consulenza. La signora Di Martino non aveva riportato esplicitamente in quel primo momento le esperienze di violenza che aveva vissuto perché era stata male orientata dai suoi consulenti iniziali i quali – forse anche in questo caso per mancanza di formazione – le avevano consigliato di non parlarne in

quanto il conflitto sul collocamento dei figli è cosa diversa rispetto alla storia di violenza. Quindi la signora Di Martino ha taciuto. La consulenza, però, è iniziata in una fase in cui il suo ex *partner* già vedeva i figli in incontri protetti presso il servizio sociale: poco prima dell'inizio della separazione la signora aveva infatti chiesto ed ottenuto dal questore di Napoli l'emanazione di un decreto di ammonimento nei confronti dell'ex *partner* di cui però non era stata fatta menzione nel corso del procedimento di separazione, neanche dal presidente negli incontri iniziali. Per cui era stato stabilito di procedere ad incontri protetti, ma questo dato è stato saltato a piè pari dal consulente il quale non ne ha tenuto minimamente conto, non si è fatto nessuna domanda e non si è mai chiesto come mai il padre vedesse i figli minori in incontri protetti. Il consulente, così, ha avviato la propria perizia ricostruendo la storia di coppia nella quale ha messo i due coniugi sullo stesso piano; poi, successivamente, ha fatto lo stesso con le risultanze dei *test* che, pur essendo assolutamente diverse, ha trattato alla stessa stregua, come se si stesse occupando di persone che nelle relazioni affettive e negli aspetti relazionali si muovevano e agivano esattamente nella stessa maniera. Peraltro, alla relazione di consulenza non è stata allegata la documentazione relativa ai profili di personalità e, quindi, non si è potuto fare altro che credere fideisticamente o meno alle interpretazioni che il consulente ha fatto di questi *test* e alle conclusioni che lui ne ha fatto derivare.

A quel punto, il consulente ha posto sotto inchiesta i minori e poiché durante gli incontri protetti con il padre i bambini mostravano stanchezza e difficoltà ad incontrarlo, il consulente gli ha chiesto, nei colloqui che aveva con loro all'inizio della procedura, per quale motivo non volessero più vederlo. I bambini, che all'epoca avevano undici, otto e cinque anni, hanno immediatamente raccontato la motivazione reale dicendo che non volevano incontrare il papà perché aveva fatto del male alla mamma. Voglio ricordare che i bambini erano sempre stati vittime di violenza assistita, ma un episodio in particolare è stato la causa per cui la signora aveva chiesto l'ammonimento: durante una vacanza il figlio maggiore, che all'epoca aveva dieci anni, aveva cercato di intervenire per separare il padre dalla madre mentre l'uomo teneva la donna sul letto stringendole le mani alla gola e, successivamente, era corso a chiedere aiuto. Si è trattato di una situazione particolarmente traumatica che lascia naturalmente degli esiti e segni che possono essere riconosciuti da occhi esperti e forse, in questo caso, anche da occhi non esperti, dal momento che i bambini hanno fatto esplicitamente riferimento a quanto è successo. Il consulente però non ha indagato minimamente; anzi, parlando in modo abbastanza condizionante e confutando completamente la realtà emozionale di quelle comunicazioni, ha interpretato come sintomatico di un legame forte con il padre il fatto che i bambini si lamentassero non soltanto della violenza usata dal padre nei confronti della madre ma anche della sua assenza ai loro compleanni e della mancanza di contatti con loro.

Naturalmente non posso riportare in questa sede l'intera consulenza, ma voglio comunque sottolinearne alcuni aspetti.

La consulenza si conclude con un sovvertimento del regime di domiciliatazione dei minori – gli ex coniugi avevano un affidamento congiunto e i bambini erano domiciliati presso la madre – con un obiettivo che non si può che considerare punitivo. È proprio questo l'unico aspetto che emerge: un obiettivo punitivo che non salvaguarda minimamente il diritto alla bigenitorialità, che poi, come diceva l'avvocato Zaccaria nel suo intervento, è un falso diritto perché la genitorialità è un *munus* e, semmai, è un dovere nei confronti dei minori a cui bisogna garantire il diritto primario alla sicurezza e alla salute. Quindi, se la frequentazione con il padre costituisce un nocimento per la salute e per la sicurezza dei bambini, il diritto alla bigenitorialità non può essere minimamente invocato. Peraltro, questo diritto è stato poi di fatto leso dalle conclusioni della CTU che ha richiesto la revoca della domiciliatazione dei minori presso la madre e l'affidamento al padre, invocando addirittura – elemento che ci ha molto sorpreso – un'azione rapida, come se si trattasse di un intervento indolore da poter eseguire con immediatezza, senza tenere presente l'aspetto traumatico che avrebbe investito questi bambini. Si consideri che i minori stavano facendo un percorso di incontri con il padre; nell'ambito di quegli incontri protetti si poteva anche suggerire un'elaborazione e, ove mai questo tipo di provvedimento fosse stato considerato ipotizzabile, si sarebbe potuto anche realizzare in una modalità più attenta alla salute psichica dei bambini.

Vorremmo poi soffermarci anche su un altro aspetto. Noi facciamo parte di un gruppo che ha redatto una sorta di decalogo definito protocollo Napoli che invoca una competenza specifica degli operatori e direttive molto precise per la redazione delle consulenze, anche con riferimento ai quesiti formulati dal giudice, ma forse ora non è il momento per parlarne.

PRESIDENTE. In realtà è il momento ma abbiamo dei tempi da rispettare.

*RICCIARDELLI.* Allora lasciamo agli atti della Commissione la documentazione relativa al protocollo in modo che possa essere consultata da tutti.

In sintesi, è necessario che i consulenti separino il momento della consulenza forense dall'aspetto clinico e che non esprimano valutazioni cliniche su situazioni in cui le uniche valutazioni possibili sono quelle relative alle condizioni postraumatiche, sia delle madri che dei minori.

È stato detto che per sopravvivenza i figli adottano un comportamento che potremmo considerare di rassegnazione. In realtà, un atteggiamento caratterizzato da abulia, apatia e indifferenza è proprio uno dei segnali più univoci di una sindrome postraumatica; in questi casi i bambini non soltanto mostrano che si stanno adattando a una situazione che stanno completamente subendo, ma evidenziano anche segnali che psicologi e professionisti formati sono in grado di considerare come identificativi del trauma subito.



Interventi come quelli adottati nel caso in questione non solo sono punitivi nei confronti delle madri, non solo non applicano il famigerato principio di bigenitorialità, ma provocano un doppio trauma, innanzitutto quello sui minori, che dovrebbero rappresentare sempre il nostro interesse primario, e poi quello sulle madri.

Un altro aspetto che probabilmente si dovrebbe considerare è che, proprio perché gli interventi adottati in ambito giuridico provocano effetti sulla psiche e sulla salute dei bambini, non è pensabile che siano stabiliti sulla base delle disposizioni dei consulenti e dei servizi sociali: si dovrebbe pensare di non poter mai prescindere da un impegno della sanità pubblica che intervenga con pediatri che studino la situazione e con psicologi del sistema sanitario pubblico che valutino la liceità di certe operazioni.

Anche se il tempo a disposizione è veramente esiguo, mi piacerebbe che fosse data la parola alla signora Di Martino.

PRESIDENTE. Apprezzo la presenza della signora Di Martino e la ringrazio. La Commissione, però, invita rappresentanze di associazioni per non doversi trovare di fronte al problema di dover compiere una scelta tra i tantissimi casi che sappiamo esserci nel nostro Paese e che le associazioni che vengono audite possono rappresentarci nella loro generalità. Se ascoltiamo la testimonianza di un singolo caso, allora, per una questione di imparzialità, dovremmo ascoltare anche quelle di tutti gli altri.

Chiederei pertanto alla signora Di Martino, anche lei presente come rappresentante di Arcidonna Napoli, di esporci i tratti generali della questione in oggetto e di non entrare nei dettagli della vicenda specifica.

*DI MARTINO. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*DI MARTINO. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*DI MARTINO. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*DI MARTINO. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*DI MARTINO. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*DI MARTINO. (omissis)*

PRESIDENTE. (*omissis*)

DI MARTINO. (*omissis*)

PRESIDENTE. (*omissis*)

DI MARTINO. (*omissis*)

PRESIDENTE. Nel ringraziarla per la sua testimonianza, passo la parola alla Presidente dell'associazione Federico nel cuore.

*PENATI*. Signora Presidente, innanzitutto desidero ringraziarla per l'opportunità di essere qui.

Oggi è una giornata abbastanza particolare, molto dura per me: sono undici anni che Federico è stato ucciso in ambito protetto e la mia presenza qui oggi ha anche il significato di onorare la sua memoria e quella di tutti i casi che in questo lungo periodo abbiamo seguito.

Purtroppo, devo segnalare che negli ultimi due anni la situazione nei tribunali italiani e nei servizi territoriali è esponenzialmente peggiorata: secondo il punto di vista mio e delle molte organizzazioni e dei centri anti-violenza con cui collaboro, tra cui anche l'Unione donne in Italia, non siamo più di fronte a una situazione di gravità, ma di vera e propria pandemia, perché le mamme che cercano di difendere i loro figli di fatto vengono vittimizzate a più livelli, sia al primo del *front office*, quello dei servizi territoriali, sia a quello dei tribunali.

Lo strumento principe, di cui abbiamo molto sentito parlare, è quello della PAS, un argomento che è stato completamente sottovalutato per molti anni fino a quando il polverone causato dal disegno di legge Pillon lo ha fatto emergere.

Il problema vero è che la sottovalutazione di quella che io considero la chiave inglese della vittimizzazione delle donne ha fatto in modo non soltanto che la donna che denuncia maltrattamenti o abusi non venga creduta ma, di fatto, che siano messi a tacere anche gli stessi bambini che denunciano maltrattamenti o abusi.

La cosa preoccupante che segnalo a questa Commissione è che nell'ultimo anno e mezzo in molte Regioni, tra cui il Piemonte, sono stati siglati protocolli nell'intento di definire le buone pratiche di tutela del minore, ma in realtà, questi protocolli sono purtroppo disattesi: segnalo infatti, ahimè, almeno tre casi, che io sto seguendo, di bambini profondamente vittimizzati da giudici, avvocati e servizi territoriali collegati a questa Regione, in modo particolare a Torino e Vercelli.

In questi giorni l'associazione e alcuni importanti rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Presidente della Repubblica, i rappresentanti dell'ONU, la presidente della Commissione Valente, il Ministro della giustizia e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, hanno ricevuto tramite posta elettronica certificata un enorme fascicolo molto dettagliato in cui si segnala la gravità di un caso in cui, a fronte della denuncia da parte

di una mamma di abusi sessuali su un bambino ad opera del padre, uno tra i più famosi sostenitori italiani della PAS ha consegnato il minore al genitore maltrattante e abusante.

PRESIDENTE. Questo è successo sempre a seguito di una CTU?

PENATI. Sì.

PRESIDENTE. E quindi il giudice ha fatto propria questa CTU.

PENATI. Sì.

Inoltre, sono anche sparite tutte le prove accusatorie, le prove testimoniali, fascicoli interi.

È una situazione veramente drammatica. Peraltro, i nomi sono sempre gli stessi, quelli dei consulenti tecnici d'ufficio, dei giudici, degli avvocati, della procura, sono tutti ricorrenti. I casi e i bambini sono diversi, il contesto di violenza domestica è più o meno simile, gli abusi sessuali sono importanti.

C'è qualcosa di molto grave che sta accadendo in Italia in questo momento e bisogna avere il coraggio di dire che il disegno di legge Pillon non è una proposta: di fatto è una legge che ormai è entrata nei tribunali. Assistiamo infatti a mediazioni familiari obbligatorie, a bambini che non vengono creduti e a fascicoli che spariscono. Io ne sono testimone perché tra il primo e il secondo grado di giudizio i fascicoli relativi al mio procedimento erano spariti e lo stesso è accaduto nei tre casi che sto seguendo, nella stessa procura. I bambini non vengono ascoltati e, se questo accade, vengono definiti «idioti morali».

Per quanto riguarda il caso che vi ho già citato, la madre del bambino abusato viene definita dall'avvocato di parte (con tanto di avallo del perito, molto collegato a comunità, associazioni territoriali e servizi sociali di questi due Comuni) «arto incancrenito» che deve essere tagliato per poter mettere il bambino in una comunità. Nonostante sia chiaro che il bambino abbia una paura devastante del padre, si è minacciato di portarlo in una famosissima comunità della Calabria per sottoporlo al trattamento *Refare*, il *Reconnecting family relationships program*, un programma di derivazione americana che prevede il trattamento farmacologico, anche – o, meglio, soprattutto – in assenza di chiare indicazioni mediche.

Quindi, assistiamo all'applicazione di disposizioni di un disegno di legge che legge non è e di protocolli terapeutici farmacologici; a questa mamma, infatti, è stato addirittura chiesto di sottoscrivere l'autorizzazione alla somministrazione di un farmaco nel caso in cui il bambino si fosse opposto alla relazione con il padre. Assistiamo veramente ad allucinanti violazioni dei diritti umani.

Il problema è che questo bambino è al limite. Mi ha scritto una lettera, che lascio agli atti, in cui dice che spera di morire, perché non ne può più e non vuole avere relazioni con quest'uomo che insieme alla compagna ha abusato di lui in una vasca da bagno.

Poi ci sono anche altri casi in cui accade che, quando un giudice stabilisce l'affido condiviso, all'improvviso una certa tipologia di uomini diventa aggressiva e violenta. Ne è un esempio il caso di una mamma di Milano – un territorio che pure potrebbe essere considerato un'eccellenza – in cui, nonostante la donna non sia stata nemmeno valutata come persona oppositiva, per il solo fatto di avere affermato durante la CTU di essere preoccupata, si è vista applicare alla lettera il disegno di legge Pillon ed ora il figlio percorre 754 chilometri ogni mese e non ha più una vita perché il padre impone che il bambino stia una settimana con uno e una settimana con l'altro. Io sono stata fino alle due e mezza di notte in un pronto soccorso perché il bambino era stato pestato e gli era stata messa la testa nel *water*. Ebbene, la madre di questo bambino si è sentita definire da un giudice, che ha riportato in sentenza quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio, persona «affetta da una fantasmatica e infondata teoria di violenza di genere, per cui gli uomini sono naturalmente aggressivi e inclini ad eccessi di ira». Tutto questo perché la donna durante la CTU aveva detto di avere paura perché era stata aggredita e maltrattata.

I casi che ho sottoposto oggi alla vostra attenzione sono decisamente drammatici. Ad ogni modo, tramite gli avvocati metterò ovviamente a disposizione degli organi competenti il materiale ad essi relativo. Le denunce sono già state depositate in procura. Abbiamo segnalato la situazione a tutti i livelli, ma quello che sostanzialmente, dal mio punto di vista, bisogna fare è stabilire politicamente tutti insieme (perché la violenza riguarda tutti i livelli sociali) di escludere da tutti questi procedimenti l'implicazione della PAS che è una presa in giro ma che è comunque lo strumento principe che viene usato contro le donne e contro i bambini.

Sono state presentate alcune proposte di legge riguardanti la modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di allontanamento dei minori da un ambiente di pericolo a cui hanno partecipato consulenti pro-PAS. Dobbiamo deciderci: se da una parte facciamo uscire il disegno di legge Pillon, dall'altra non possiamo farlo rientrare con altre proposte legislative che comunque sono, bene o male, la sua fotocopia.

PRESIDENTE. A quale proposta di legge fa riferimento?

*PENATI.* Mi riferisco, purtroppo, alla proposta di legge a firma dell'onorevole Ascari sull'affido dei minori e sulla modifica dell'articolo 403 del codice civile.

Avevo già segnalato che i consulenti di riferimento nell'ambito di questa proposta di modifica erano persone a favore dell'applicazione della PAS. Peraltro, a fronte del fatto che soprattutto nei tribunali si continua a citare la Carta di Noto, bisogna far capire che la Carta di Noto non ha valenza giuridica, cosa che è stata confermata anche da una sentenza della Corte di cassazione.

Il politico, come tutti noi, non può sapere tutto, perché nessuno nasce informato; quindi, a prescindere dalla buona volontà, nel momento in cui si redige una proposta di legge, giustissima, bisogna essere affiancati da

un gruppo di persone esperte. I presupposti della proposta di modifica dell'articolo 403 sono infatti condivisibili, ma bisogna anche far capire che a supporto di quella proposta non si può usare la Carta di Noto, promossa da sostenitori della PAS, o avere come riferimento consulenti – di cui non facciamo il nome – che poi, di fatto, condizionano in qualche modo certe proposte di legge. A questo punto, se applichiamo le leggi che già esistono magari riusciamo a ottenere qualcosa di meglio. Non dico questo per fare polemica ma solo per denunciare un pericolo.

La Carta di Noto parte dal presupposto che i bambini, quando dicono qualcosa, mentono. Si tratta di una falsità scientifica enorme. Usiamo la scienza, invece. E andiamo a vedere, piuttosto, che i bambini vengono allontanati dalla mamma e sbattuti in comunità. Andiamo a vedere per quale motivo non possiamo entrare in queste comunità; i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* hanno più diritti dei bambini messi in comunità. Andiamo a vedere quali relazioni hanno i periti e rivolgiamoci agli ordini professionali dicendo che i periti non possono avere interessi nei CDA delle cooperative. Chiediamoci perché questi professionisti si permettono di esporre dei costrutti ascientifici mentre un medico ospedaliero che si permette di somministrare un'aspirina senza autorizzazione viene radiato. I CTU dei tribunali, però, sono intoccabili. Andiamo a vedere come funzionano gli ambiti protetti per i bambini. Prima gli ambiti protetti servivano per osservare gli aspetti della genitorialità; ora invece sono diventati tutt'altro. Segnalo peraltro alla Commissione che in Italia non esiste un regolamento unitario che gestisca gli ambiti protetti. Vi assicuro che in questi ultimi due, tre anni gli ambiti protetti, al di là di qualche eccellenza (non si può sempre generalizzare), sono diventati una delle cose più squalide e più terribili che le madri e gli stessi bambini subiscono. Sarà poi la signora Tomasella, parlando a nome di tutte le mamme che vedono i propri figli in ambito protetto, a dirvi cosa avviene in queste situazioni.

Mio figlio è stato ucciso in un ambito protetto e, nonostante tutto, si applica il principio dell'intoccabilità. I servizi territoriali sono inadeguati e impreparati, spariscono i fascicoli, non c'è trasparenza di relazioni, le madri non possono avere mai un riscontro e una restituzione di quanto viene detto, c'è una vera e propria delazione sistematica di quello che viene dichiarato sia dal bambino che dalla madre. Sostanzialmente la vittimizzazione da parte dello Stato è questa.

Lo Stato, purtroppo, con i propri operatori sociali (dai servizi territoriali fin su, ad arrivare alle procure), giunge alla negazione totale dell'ascolto della donna vittima di violenza, sulla base della famosa confusione tra conflitto e violenza.

Oltretutto, a livello culturale, purtroppo grazie a questo grosso gruppo di potere misogino che porta avanti il concetto di PAS in Italia, si avalla l'idea che i bambini possono stare tranquillamente con il padre. No, mi dispiace, non è così; lo dice la scienza. Nel 1952 Bowlby, medico psicoanalista britannico, lo disse chiaramente parlando degli effetti devastanti derivanti dalla rottura del legame di accudimento materno. I bambini devono stare con la mamma; ovviamente è giusto che ci sia una relazione

con il padre, ma l'interruzione brusca dei rapporti con la madre farà diventare questi bambini futuri uomini e future donne devastati (lo dicono gli studi scientifici, non lo dice Antonella Penati), con costi sociali e sanitari immensi, perché tutti avranno problemi e gravi difficoltà relazionali. I dati ufficiali dimostrano che i bambini posti in comunità sviluppano un altissimo rischio di devianza, droga e suicidio tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età. Bisogna prestare attenzione anche a questi aspetti.

Il fatto che una mamma si trovi a essere definita come persona affetta da teorie di violenza di genere è una cosa oscena, soprattutto quando lo si legge in un documento dello Stato, quello stesso Stato che ha varato provvedimenti come il codice rosso e che sta cercando di normare certe situazioni, mentre un giudice si permette di dire a una donna che è affetta da teorie di violenza di genere solo perché questa ha detto di avere paura. Tutto quello che dico è dimostrato.

**PRESIDENTE.** Dottoressa Penati, le chiederei, se possibile, di consegnare alla Commissione la documentazione in vostro possesso relativa ai casi più sintomatici attualmente in corso. Quanti sono quelli più significativi? So che ce ne sono tantissimi, ma se ce ne consegna un numero limitato renderà più semplice il nostro compito.

**PENATI.** Uno è quello che vi ho già segnalato tramite PEC. Cinque ve li ho già trasmessi a ottobre. Erano quelli più drammatici. È brutto dover fare una scelta perché ognuno sarebbe degno di essere portato alla vostra attenzione, ma quelli più significativi sono tre.

**PRESIDENTE.** Quelli me li ricordo perché me li ha consegnati *pro manibus*. Vorrei chiederle tuttavia di inviarli alla Commissione tramite *e-mail*.

**PENATI.** Certamente, ve li farò avere tramite l'avvocato. Due di quelli che ho già trasmesso sono questi che ho citato oggi.

La situazione è veramente devastante. Ci tengo quindi a sottolineare la necessità di procedere con due modalità in particolare. Innanzitutto, i servizi territoriali devono avere una responsabilità non soltanto deontologica ma anche stringatamente penale e civile: non è possibile, infatti, che le loro relazioni non riportino certe dichiarazioni o che queste vengano riportate in modo completamente distorto. Le mamme non riescono mai ad entrare nei servizi territoriali con il proprio avvocato o con un testimone di parte. Non parliamo poi dei pediatri di famiglia, che sistematicamente non vengono mai ascoltati. Se fino a poco tempo fa nei tribunali un certificato di ricovero di un ospedale aveva una valenza maggiore del certificato di un medico privato, proprio perché era stato rilasciato da un ente pubblico, ora accade esattamente il contrario: quanto attestato dal medico di famiglia non viene mai considerato, il suo documento viene acquisito, ma viene considerato di parte e quindi non attendibile. Questo non è pos-

sibile. Se io fossi un giudice, valuterei una diagnosi fatta da un medico laureato in medicina più ammissibile di quella prodotta da un perito, laureato in lettere o in psicologia, che sulla base di teorie infondate pro-PAS dichiara che una donna è isterica. Ho citato il mio caso senza ledere la *privacy* di nessuno: io ero esageratamente isterica e esageratamente ipertutelante. Per questo mi hanno tolto mio figlio.

Questo, secondo me, è un problema fondamentale ed è per questo che sono qui oggi.

Vorrei dire molte altre cose, ma ci vorrebbe troppo tempo.

Vi segnalo quindi questi casi importanti e molto delicati per i quali spero si faccia qualcosa per intervenire a ogni livello, ordine e grado. Quello che vi ho riportato per primo riguarda un bambino che non ne può più, è al limite ed è estremamente in pericolo, così come sono in pericolo altri due bambini in particolare. Sono bambini che stanno per essere consegnati a una persona condannata per maltrattamenti e abusi.

PRESIDENTE. Do ora la parola alla signora Tomasella, sempre in rappresentanza dell'associazione Federico nel cuore.

*TOMASELLA. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

*PENATI. (omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

*PENATI. (omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*

TOMASELLA. *(omissis)*

PRESIDENTE. *(omissis)*



*TOMASELLA. (omissis)*

*PRESIDENTE. (omissis)*

*TOMASELLA. (omissis)*

*DI MATTEO.* Mi scusi, Presidente, vorrei aggiungere un dato. È anche vero che nei centri antiviolenza questo fenomeno sta aumentando negli anni.

Noi a Napoli facciamo attività nei centri antiviolenza da ventidue anni. Mentre prima questi casi erano sporadici ed erano anche circoscritti, negli ultimi anni, come ho già detto nel mio intervento iniziale, abbiamo dovuto aggiungere una voce alla violenza di genere, quella della violenza istituzionale, proprio perché questa sta diventando statisticamente significativa.

*PRESIDENTE.* La Commissione di inchiesta agisce anche in questo senso, altrimenti non avremmo avviato anche questo tipo di indagine.

Questo è anche il nostro compito.

*DI MATTEO.* È vero quello che lei dice, però è anche vero che noi registriamo questo fenomeno.

*PRESIDENTE.* Certo, lo conosciamo anche noi ed è per questo che abbiamo deciso di far sentire in Parlamento la vostra voce, in modo da poter legiferare anche su questo. L'auspicio è quello di dare un indirizzo chiaro.

Chiedo ai senatori presenti se intendono porre dei quesiti ai nostri ospiti.

*LEONE (M5S).* Vi ringrazio per essere stati qui presenti oggi a raccontare le vostre esperienze molto drammatiche che ci vedono coinvolti in questa battaglia tanto quanto voi.

Vorrei chiedere all'associazione Arcidonna Napoli di inviare alla Commissione, se possibile, il codice contro il sessismo nei libri di testo. In questo organismo io mi occupo anche di questo aspetto di prevenzione e considero interessante conoscere le vostre indicazioni al riguardo.

*PRESIDENTE.* Un'ultima richiesta. Vi chiederei di selezionare dei casi che non siano simili tra loro. Con voi svolgiamo un'inchiesta di tipo qualitativo, mentre quella quantitativa la facciamo in altra sede e attraverso altri strumenti d'indagine. Peraltro, i vostri dati quantitativi non sarebbero mai esaustivi: voi siete una rappresentanza e, quindi, per noi non avrebbe alcun valore scientifico la quantità presentata dalle vostre associazioni. Sono invece esaustivi i fenomeni che ci raccontate e di cui ci mostrate la fotografia.

Quindi, vi chiediamo di consegnarci una documentazione non ripetitiva ma relativa a tre o quattro casi che raccontano esperienze diverse che

secondo voi vanno segnalate a questa Commissione e di cui noi possiamo tenere conto.

Vi ringrazio ancora in maniera speciale.

Dichiaro conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che, in seguito all'approvazione da parte del Senato della delibera del 5 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2020, che proroga la Commissione fino al termine della legislatura, sono stati confermati gli incarichi a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 19 febbraio scorso, alle dottoresse: Annamaria Monteleone, sostituto procuratore alla Procura di Roma, con funzioni di magistrato coordinatore del gruppo specializzato nei delitti contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori e le vittime vulnerabili; Linda Laura Sabbadini, dirigente generale dell'ISTAT; Teresa Bene, professore ordinario di diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; Elvira Reale, psicologa responsabile del centro di prima assistenza psicologica per le vittime di violenza presso l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli; Antonella Chiusole, Dirigente generale dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento; Teresa Scafuto, psicologa; Stefania Giovanna Cagliostro, prefetto e al professor Arturo Sica, psicologo e psicoterapeuta.

Comunico altresì che è stato conferito l'incarico a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, conformemente alle indicazioni formulate nel medesimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 19 febbraio scorso, al dottor Fabio Roia, Presidente della Sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano; alla dottoressa Francesca Ceroni, sostituto procuratore della Procura generale presso la Corte di Cassazione; alla dottoressa Monica Velletti, Presidente di sezione del Tribunale di Terni; alla dottoressa Paola De Nicola, giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Roma; alla professoressa Delia La Rocca, professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Catania e alla dottoressa Teresa Manente, avvocato patrocinante in Cassazione.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Dichiaro conclusa la seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,55.*



